OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) ANNO 2014.

Gli interventi dei Consiglieri Comunali saranno riportati nel processo verbale che sarà approvato con successiva deliberazione di Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 42 rubricato *"Attribuzioni dei consigli"*, comma 2, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Premesso che:

- con il comma 639, dell'articolo 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, è stata istituita, con decorrenza 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:
 - IMU (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
 - TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
 - TARI (tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto il comma 703, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

Dato atto che il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" approvato nell'odierna seduta del Consiglio Comunale regolamenta anche la competente IMU.

Considerato che:

- il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli;
- dall'anno 2014 non si applica l'IMU:
 - all'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - alle unità immobiliare appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 22 aprile 2008;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'articolo 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201;

- nella determinazione delle aliquote IMU il comune deve garantire il rispetto del vincolo posto dal comma 677 dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 secondo il quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

Tenuto conto che ai fini del rispetto degli equilibri generali del bilancio, nonché del taglio operato dallo Stato sul Fondo di Solidarietà Comunale, è necessario applicare le seguenti aliquote e detrazioni:

- **Aliquota abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e una pertinenza per categoria catastale (C/6, C/7 e C/2):** **5 per mille**
- **Detrazione per abitazione principale** **€ 200,00**
- **Aliquota altri immobili:** **10,6 per mille**

Richiamato infine l'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismi fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni;*

Acquisiti sulla proposta di deliberazione:

- i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area 1 Demografici, URP, Entrate Tributarie e Patrimoniali e del Responsabile dell'Area 2 Finanze, Personale e organizzazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente deliberazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale,

Presenti: n. _____ Consiglieri
astenuti: n. _____ Consiglieri
votanti: n. _____ Consiglieri
Con voti:
- favorevoli: n.
- contrari: n.

DELIBERA

1. **di determinare** per l'anno d'imposta 2014 le seguenti aliquote IMU:

 - **Aliquota abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e una pertinenza per categoria catastale (C/6, C/7 e C/2):** **5 per mille**
 - **Aliquota altri immobili:** **10,6 per mille**

2. **di determinare** per l'anno 2014 la seguente **DETRAZIONE** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:
 - per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

3. **di dare atto che:**
 - viene rispettato il vincolo di cui al comma 677, articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
 - le aliquote e le detrazioni oggetto della presente deliberazione entrano in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il 1° gennaio 2014;
 - per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – componente IMU;

4. **di inviare** la presente deliberazione, a norma dell'art. 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.

INDI

Presenti: n. _____ Consiglieri
astenuti: n. _____ Consiglieri
votanti: n. _____ Consiglieri
Con voti:
- favorevoli: n.
- contrari: n.

Con distinta e separata votazione, il Consiglio Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il testo integrale della discussione infra-illustrata in maniera sintetica è stato integralmente registrato e verrà depositato agli atti del Comune di Cassina de' Pecchi non appena la ditta incaricata della relativa trascrizione avrà proceduto alla sua consegna, ai fini dell'approvazione con successiva deliberazione di Consiglio.

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA, CONTABILE E DI LEGITTIMITA' ALLEGATI ALL'ORIGINALE.